

TORNATA DEL 5 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Lettura di un progetto di legge del deputato Pescatore — Appello nominale — votazione per la nomina d'un componente la Commissione permanente di agricoltura e commercio — Petizioni d'urgenza — Discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice civile — Articolo 1 — Facoltà agli stranieri di acquistare immobili nello Stato — Osservazioni del deputato Mongellaz — Quistioni sulla reciprocità di trattamento — Osservazioni del deputato Cavour — Proposte del deputato Pissard — Obbiezioni del relatore Sineo — Emendamenti dei deputati Farina, Chenal, Tecchio, Lione e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo — Incidente sulla votazione dei diversi articoli del progetto — Votazione ed approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Sulla limitazione del tempo della potestà paterna opinioni del deputato Bon-Compagni — Risultato della votazione relativa alla Commissione di agricoltura e commercio — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

BUTTINI, segretario, da lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1612. Trentacinque abitanti di Saint-Rhémy (provincia di Aosta) ricorrono perchè il sindaco e la metà de' consiglieri comunali continuano ad essere scelti fra gli abitanti di quella borgata, essendo cosa affatto contraria all'interesse del Governo e del servizio pubblico che il sindaco e consiglieri appartengano tutti alla borgata di Boves.

1613. Navone Tommaso ed altri enumerano vari capi d'accusa contro Bartolommeo Navone, già parroco di Villanova, mandamento d'Albenga.

1614. Il Consiglio delegato d'Ancey chiede:

1° Che la strada da Chamberi a Ginevra, passando per Albens, Ancey e Saint-Julien, dichiarata reale nel 1825, sia manteauta in tale categoria;

2° Che il corriere da Torino a Ginevra seguiti quotidianamente quella direzione nell'interesse di quel capoluogo e delle tre provincie che ne dipendono.

1615. Macellaro Antonio, di Casale, propone sia ridotto il numero degli avvocati ammessi al patrocinio, come pure dei medici; siano astretti tutti al lavoro, istituendo appositi locali, e finalmente richiede maggior moderazione in alcuni deputati.

1616. Scavarda Giovanni, da Castellamonte, rappresenta che suo figlio prese volontario arrolamento nel 2° battaglione di riserva del 12° reggimento di fanteria per un anno, che quindi ad invito di alcuni de'suoi superiori lasciò la bandiera sarda per la romana; dichiarato disertore, ricorre perchè venga ora dal ministro della guerra tolto da tale categoria.

1617. Sola Paolo rappresenta essersi commesso giorni sono un assassinio in Carmagnola; chiede che l'individuo che commise il delitto, notoriamente conosciuto, venga arrestato.

1618. Belgrano Giacomo, di Carposio (provincia d'Oneglia), presenta alcuni attestati comprovanti i servizi prestati nell'armata francese, e chiede di essere ammesso a godere del beneficio accordato agli invalidi.

1619. I sindaci e trentacinque elettori dei villaggi componenti il collegio elettorale di Gallura (Sardegna) protestano contro l'elezione del deputato Bartolomei Girolamo, maggiore dei cacciatori franchi ed indicano le persone da esaminarsi in proposito.

1620. Malfatto Pietro, di Ponti;

1621. Cagnolo Pietro, di Denice;

1622. Colla Luigi, di Ponti;

1623. Bacino Guido, di Ponti;

1624. Bausone Guido, di Melazzo (provincia d'Acqui), già soldati al servizio di Francia, chiedono di essere reintegrati nelle pensioni loro state accordate.

1625. Borsimeni Eusebio, di Novara, chiede cessi il sistema invalso delle intromessioni ed aggregazioni nelle diverse gerarchie d'impieghi d'individui ad altre appartenenti, e cita ad esempio il Ministero e l'azienda di guerra.

1626. Doria di Dolceacqua, ex-deputato d'Albenga, protesta contro la relazione fatta dal deputato relatore Fagnani nella parte che lo riguarda personalmente intorno all'elezione del marchese Del Carretto.

1627. Brunella Alfonso, lagnandosi che di tanto in tanto non riceve la gazzetta ufficiale, benchè abbonato, chiede un provvedimento in proposito.

1628. Gandolfi Girolamo, presenta alcune idee sull'organizzazione degli stati maggiori di piazza onde il Governo se ne valga nella riforma di tali militari istituzioni.

LETTURA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PESCATORE CONCERNENTE L'ORDINE MAURIZIANO.

PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero. Se essa me lo concede, comincerò per dar lettura d'una proposta di legge del deputato Pescatore, assentita dagli uffici I, II, III, IV e V. Essa è concepita ne'seguenti termini. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 293.)

Il deputato proponente è presente?

Voci. No! no!

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale per notare i deputati assenti, e, se la Camera lo crede, mentre si fa tale operazione, si potrà votare per la nomina del membro mancante nella Commissione d'agricoltura e commercio.

I signori deputati che fanno già parte di questa Commissione sono, come ho già accennato: Buffa, Lanza, Fagnani, Josti, Giovanola e Michelini G. B.

Voci. Sì! sì!

(Si procede all'appello nominale ed alla votazione per scheda segreta. Da quello risultano mancanti i seguenti deputati):

Bes — Bona — Botta — Brofferio — Brunet — Brunier — Cavalli Carlo — Caveri — Corbu — Costa di Beauregard — D'Azeglio — Deblonay — Decastro — Gallo — Garassini — Gavotti — La Marmora — Penco — Di San Martino — Radice — Rossi — Roverizio.

TAMBURELLI e GRIFFA prestano giuramento.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottometto alla medesima l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

Se non vi è richiamo, si intenderà approvato.

(È approvato.)

Intende la Camera che si proceda fin d'ora allo spoglio della votazione, oppure sia rimandato alla fine della tornata?

Voci. Sia rimandato alla fine della seduta.

BOTTONE. Se vi è la maggioranza, sarà meglio farlo subito, perchè sarà forse necessario di rinnovare la votazione.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Pare adunque che la Camera intenda che si faccia lo spoglio sul finir della tornata.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Martinet.

MARTINET. Je demande que la Chambre veuille bien déclarer d'urgence le rapport de la pétition dont elle vient d'entendre le résumé, portant le numéro 1612.

Elle est présentée par les habitants du bourg de St-Rhémy, situé sur la route qui tend à la Suisse, à deux lieues et au pied du Grand St-Bernard. Ce bourg, d'après les élections qui ont eu lieu cette année, n'a pas un seul membre du Conseil dans son sein. Ils se plaignent de ce que le Conseil de leur commune et le bureau d'intendance d'Aoste en mars 1849, au mépris de la disposition portée sous l'article 70 de la loi 7 octobre 1848, n'ont pas voulu adopter un règlement tendant à répartir convenablement les conseillers communaux dans les différents quartiers de cette commune.

S'il y avait la moindre opposition à cette déclaration d'urgence, je prierais la Chambre de me permettre d'entrer dans quelques détails pour l'appuyer.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

DESPINE. Je prie la Chambre de vouloir bien décider que la pétition portant le numéro 1614 soit décrétée d'urgence.

Cette pétition, présentée par le Conseil délégué da la ville d'Annecy, a deux objets: le premier concerne la route tendant de Chambéry à Genève per Annecy, déclarée royale en 1825, et tend à ce que cette route continue à être classée dans la même catégorie; le deuxième concerne le service du courrier entre Turin et Genève.

Les pétitionnaires doivent désirer que la première partie de leur demande soit soumise à la Commission nommée par la Chambre pour l'examen des routes à classer parmi les routes royales; et que la seconde soit renvoyée au Ministère

des affaires étrangères pour être communiquée à la Commission chargée d'étudier l'organisation du service des postes.

Ces deux Commissions s'occupant dans ce moment avec activité de leurs travaux, il importe que la Chambre prenne une prompte délibération au sujet de cette pétition, et c'est le motif pour lequel je la prie de vouloir bien la déclarer d'urgence.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SERPI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza le petizioni di quei militari che hanno servito il Governo francese. Tanto più io credo che si debbano dichiarare d'urgenza queste petizioni in seguito alla dichiarazione fatta l'altro giorno dall'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato che già più volte è stato dichiarato dall'ufficio della Presidenza che non occorre che le petizioni dei militari che hanno servito il Governo francese siano dichiarate d'urgenza. Tutte quante le petizioni di simil natura si spediscono d'urgenza dipendentemente ad una deliberazione già presa dalla Camera.

Invito il signor deputato Pescatore a dichiarare quando intende di sviluppare la sua proposta che è stata letta al principio della seduta.

PESCATORE. Lunedì.

PRESIDENTE. Sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sopra alcune modificazioni ed aggiunte a parecchie disposizioni del Codice civile.

Il progetto del Ministero è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 419.)

Il progetto della Commissione è concepito ne' seguenti termini. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 421.)

La discussione generale è aperta.

La parola è al deputato Viora.

VIORA. Quantunque con molto rincrescimento, tuttavia sento di non poter consentire colla Commissione che la grande maggioranza dello Stato sia preparata a ricevere una riforma, che uguaglierebbe affatto la condizione dei due sessi. . . .

SINEO, relatore. Domando la parola per una mozione di ordine.

Mi pare che questo apparterebbe alla questione speciale.

La discussione generale non si può aggirare che intorno al complesso delle disposizioni che sono proposte.

L'obbiezione che pare volersi sviluppare dall'onorevole signor Viora apparterrà poi ad alcuni degli articoli che dovranno far soggetto della discussione speciale.

VIORA. Io sono disposto ad accogliere questa osservazione del relatore Sineo. Solo faccio osservare che la legge presentando tanti articoli slegati si vuole intendere che non abbia luogo discussione generale alcuna.

PRESIDENTE. Se non vi ha alcuno che domandi la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione parziale sugli articoli.

Leggerò l'articolo primo.

Esso è concepito ne' seguenti termini:

« Art. 1. Potranno gli stranieri acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualunque distanza dai confini, ed anche prenderli a pegno, affitto od a colonia, purchè nello

Stato a cui essi appartengono si osservi rispetto ai regi sud-diti reciprocità di trattamento.

« Ciò mediante rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile, insieme a qualunque speciale proibizione portata da altre leggi. »

La parola è al deputato Mongellaz.

MONGELLAZ. MM., l'article premier du projet de loi dont il s'agit permet aux étrangers d'acquérir des biens à quelle distance que ce soit de la frontière de nos États. L'exposé des motifs que nous a donné le ministre de la justice prouve qu'il s'agit spécialement de faire cesser la prohibition que notre Code civil établit contre les Gênois.

Or, ce n'est pas sans y réfléchir mûrement, MM., que nous devons accepter la réciprocité offerte aujourd'hui et demandée par les Gênois, de devenir eux propriétaires en Savoie, et nous dans leur canton. Quand nos opulents voisins ont pris l'initiative de la prohibition dont il s'agit, ils avaient alors des motifs dont leur égoïsme ne s'est jamais départi, tant que ces motifs ont subsisté (c'étaient divers intérêts religieux, économiques et commerciaux): en premier lieu ils voulaient empêcher que le catholicisme, en se mêlant trop avec eux, ne les envahit; ils ont reconnu depuis que cet envahissement avait lieu ni plus ni moins, quelques fussent leurs obstacles et leurs précautions à cet égard. En second lieu, ils avaient défendu aux Savoisiens d'acheter du terrain chez eux pour prévenir les constructions, les fabriques, les établissements commerciaux que ces derniers eussent formés en concurrence avec les leurs.

Ce dont le Gênois avait été jadis témoins dans Carouge les inquiétait. Là, en effet, sous le Gouvernement protecteur et bienfaisant de nos rois Charles-Emmanuel II et Victor-Amédée III, qui y firent construire à leurs frais une église, un hôtel de ville, des places publiques, des digues, des canaux, des prisons, etc., une pauvre bourgade de cinq à six cents âmes fut transformée rapidement en une florissante cité de 4000 habitants. Devenue chef-lieu de province, Carouge continuait à se développer dans de vastes et belles proportions: il s'y formait chaque année de nouvelles fabriques, des établissements commerciaux dont la prospérité menaçait Genève d'une dangereuse et puissante rivale. Pour enrayer cet essor, et paralyser ces développements prodigieux d'une industrie qui, stationnaire sous le Gouvernement français, avait repris en 1814 une grande activité par la nouvelle réunion de Carouge à la Savoie, qu'ont fait nos millionnaires voisins en 1815 de triste mémoire? Ils ont acheté les voix de la diplomatie au Congrès de Vienne et nous ont enlevé la ville de Carouge, de Chênes et bon nombre de nos plus belles communes environnantes.

Pendant que les Gênois ont eu de la place pour bâtir dans l'intérieur de leurs remparts, dont par goût aristocratique ils ne voulaient pas agrandir l'enceinte; pendant qu'ils ont pu chez eux utiliser leurs capitaux, ils ne songèrent point à faire des acquisitions au dehors, et continuèrent de refuser impitoyablement aux Savoisiens la permission d'acquérir la moindre parcelle de terre dans leur canton.

Plus tard ayant fait en France et ailleurs des spéculations qui leur ont englouti de nombreux capitaux dans des faillites et de mauvaises entreprises de chemins de fer, etc., nos voisins portèrent leurs yeux et leur esprit spéculatif du côté de la Savoie: ils ont fait chez nous bon nombre d'opérations très-fructueuses de bande noire en société avec des nationaux. Puis ils ont étudié notre pays; ils ont vu que l'argent y manquait, que le prix des biens y avait considérablement diminué; alors ils ont jugé qu'ils pourraient y placer très-

avantageusement les capitaux dont ils étaient embarrassés. Ils ont découvert bon nombre de grands corps de ferme en Chablais, en Faucigny, comme ceux délaissés par le marquis d'Allinge qu'on évalue à plusieurs millions; ils se sont informés des prix, et assurés qu'ils pourraient placer chez nous leur argent au cinq, tandis que chez eux ils ne trouvent pas à le prêter au deux et demi pour cent. On conçoit donc que les Gênois soient très-désireux aujourd'hui d'acheter des propriétés en Savoie.

Voilà pourquoi ils ont pris le 10 avril dernier l'initiative pour faire cesser une prohibition qu'ils ont établie les premiers, et qu'ils ont maintenue tant qu'elle a été favorable à leurs intérêts. S'ils l'ont retirée aujourd'hui, MM., c'est uniquement pour obtenir de notre Gouvernement l'annulation de l'article 28 de notre Code civil qui les empêche de se livrer en Savoie à de nombreuses et attrayantes spéculations.

MM., ce n'est point par système, ni par des motifs quelconques d'intérêt personnel que nous ne pouvons agréer les vœux actuels des Gênois. Mais nous l'avouons franchement, cet élan tardif et inaccoutumé de tolérance de leur part nous a tellement frappés que nous avons dû en rechercher les causes; et nous avons reconnu beaucoup d'avantages pour eux, et peu ou point de profit réel pour notre pays dans l'abrogation réciproque dont il s'agit. En effet, bien loin que les chances de réciprocité soient égales de part et d'autre, notre condition, dans ce moment, est même opposée à la leur. Nous n'avons point d'argent, et nos voisins en regorgent! Ils peuvent acheter la moitié du Chablais et du Faucigny, et nous pas un journal de terre dans leur canton. Genève, proportionnellement à son peu d'étendue, est une des villes les plus riches de l'Europe; elle est dans ce moment surchargée de numéraire. Par l'abrogation de la loi dont il s'agit ce numéraire pourra, il est vrai, refluer en Savoie, et y faire augmenter quelque peu le prix des biens; nous disons *quelque peu*, car il ne faut point s'abuser à cet égard: les Gênois, comme toujours, seront fort réservés et très-poin-tilleux dans leurs acquisitions territoriales. Ce qu'il y a de sûr c'est qu'ils prêteront beaucoup d'argent à courts termes et à gros intérêts, comme ils l'ont pratiqué jadis, et jusqu'à ce que la sagesse de notre Gouvernement, par lettres patentes du 6 février 1818, ait cru devoir mettre un terme à leurs trop fructueuses spéculations.

Croiriez-vous, messieurs, qu'à cette dernière époque il était encore dû aux Gênois plus de trois millions cinq cent mille francs de créance par les habitans du Faucigny et surtout du Chablais, dont un grand nombre ont été alors expropriés et ruinés? Qu'arrivera-t-il donc quand nos opulents voisins pourront de nouveau acquérir des biens en Savoie? Ils exploiteront exclusivement à leur profit notre manque actuel de numéraire et notre défaut de concurrence. Ils seront à l'affût de tous les bons marchés, de toutes les expropriations forcées; ils achèteront constamment au plus bas prix possible. Ils feront leurs opérations en grand, à bas prix et au comptant; puis ils revendront en détail, fort cher, et à crédit. Ces opérations leurs réussiront parce qu'ils ne demanderont point d'argent et qu'ils accorderont de longs termes aux acheteurs. Ceux-ci, abusés par de belles promesses et de faux calculs, ne pourront payer ni capitaux, ni intérêts; et au bout d'un certain temps nos malheureux acheteurs seront ruinés; on leur reprendra avec le terrain vendu une bonne portion si non la totalité de leur patrimoine! Voilà, messieurs, le service que vous rendrez aux Savoisiens en abrogeant la loi dont il s'agit. Nous avons dû, comme députés des environs de

Genève, vous présenter ces observations basées sur des faits nombreux, évidents et authentiques.

D'un autre côté réfléchissant que nous ne devons point exclure les étrangers du droit de devenir propriétaires dans nos États quoiqu'il s'agit d'un surcroît de liberté et d'un progrès dans nos institutions; réfléchissant qu'envers le Génevois ce sera de notre part une réciprocité si non d'intérêt au moins de tolérance et de bon voisinage, nous sommes d'avis de répondre généreusement à leur initiative d'abrogation, quelque tardive et intéressée qu'elle soit de leur part. Nous avons dit des vérités, fait connaître des conséquences nuisibles, afin que le ministre de la justice et cette Chambre découvrent dans leur sagacité et leur prudence quelques restrictions favorables à notre pays, et capables de prévenir les funestes abus que nous avons signalés; à cette condition nous voterons l'article premier de la loi dont il s'agit.

Avant de finir nous rappellerons encore à nos ministres ce qu'il y a de plus important et de plus désireux pour nos compatriotes des environs de Genève; c'est la réparation d'une iniquité généralement sentie, c'est-à-dire l'abrogation beaucoup plus utile pour nous de l'article du traité de Vienne qui nous a dépouillés injustement de Chênes, de Carouge, et des communes environnantes. Nous faisons des vœux pour que dans un prochain Congrès destiné à constituer plus convenablement les États italiens et à débrouiller le cahos des affaires politiques de l'Europe, notre Gouvernement fasse entendre hautement la voix de la justice et de la nationalité pour récupérer ce que les Génevois ont eu la déplorable adresse de se faire adjuger à nos dépens.

La ville de Carouge, messieurs, nous est indispensable pour en former la capitale de la province de St-Julien dont le rétablissement se fait si vivement et si généralement sentir que le Ministère ne peut s'exempter d'y faire droit le plutôt possible. Les bon et fidèles Carougeois ne soupirent qu'après le moment d'être réunis à nous pour rivaliser avec Genève qui absorbe tout le commerce à notre commun et grand détriment; tandis que Carouge pourrait être le rendez-vous commercial des trois provinces de St-Julien, du Chablais et du Faucigny, le confluent de nos communications et relations commerciales avec la France, la Suisse, l'Italie, et l'entrepôt universel des denrées et des marchandises, échangées entre nous et ces divers pays. Nous aurions enfin une place convenable pour nos marchés hebdomadaires, pour plusieurs foires annuelles, tellement nécessaires, que confinées aujourd'hui dans le petit village de Gaillard, ces foires n'en sont point très-fréquentées par les étrangers. Jugez donc, messieurs, de l'importance pour notre pays, d'avoir chez nous tout ce commerce journalier, en gros et au détail, que nous faisons forcément avec Genève, à qui nous payons des droits d'entrée pour lui vendre à bon prix tous les produits de notre sol qui sont revendus très-cher dans ses marchés, ses magasins, ses cafés et ses hôtels. Oui, messieurs, la récupération si légitime et désirée de Carouge amènerait notre prospérité commune; elle préviendrait les vœux incessants que forment à contre-cœur bon nombre d'habitants du Chablais et du Faucigny pour être réunis à la Suisse, c'est-à-dire à Genève, à défaut de Carouge. Nous adjurons donc nos ministres de graver en caractères indélébiles sur leurs tablettes diplomatiques la récupération du Carouge.

CAVOUR. Io non seguirò l'onorevole preopinante sul terreno della politica pura. Io credo che ora la Camera non abbia ad occuparsi dei mezzi di riconquistare le città di Carouge e di Chênes, ma unicamente di esaminare dal lato economico e legislativo il disposto dell'articolo primo. L'onore-

vole preopinante disse che quantunque l'articolo vestisse un carattere generale, non potesse applicarsi alle relazioni di Ginevra colle vicine provincie del Chiabese e del Faucigny. Io quindi seguendolo su questo terreno, esaminerò se veramente la libertà di acquistare, che si stabilisce in virtù della presente disposizione, possa tornare nociva alle provincie indicate. Io mi credo in dovere di giustificare la popolazione di Ginevra dall'accusa che il preopinante credette di doverle dirigere.

Rammerò solo alla Camera, e chiedo in testimonio i deputati della Savoia, se ogniqua volta delle disgrazie afflissero quelle provincie non si trovarono in Ginevra larghi ed abbondanti sussidii, se, quando Sallanches fu distrutta, i Ginevrini non sottoscrissero somme ingenti in soccorso di quelle popolazioni.

CHENAL. C'est vrai! c'est vrai!

CAVOUR. Ricorderò che nell'anno di carestia una parte della popolazione della provincia del Chiabese fu mantenuta a spese dei Ginevrini; io conosco varii individui i quali spesero parecchie migliaia di franchi in sussidii di derrate gratuitamente distribuite a quelle popolazioni, a cui il deputato preopinante accennava.

A fronte di questi fatti incontrastabili mi pare che non reggano quelle accuse di avarizia e di ingordigia che il deputato gettava contro una delle popolazioni più illuminate di Europa.

Voci dalla sinistra. Bravo! Bene!

CAVOUR. Esaminando quindi la questione dal lato puramente economico, che si è quello del quale veramente deve occuparsi la Camera, vediamo se la facoltà reciproca di acquistare (facoltà che si accorda dai Ginevrini alla Savoia) torni per noi utile.

Il signor deputato accennava dapprima al pericolo che i Ginevrini acquistassero la metà del Chiabese. Io non ravviso in ciò un grande inconveniente, imperocchè, se anche volessero essi acquistare la metà del Chiabese, farebbero aumentare in tal guisa del doppio e del triplo il valore delle terre, ed apporterebbero nel paese grandissimi capitali che si ricaverrebbero dalla vendita delle medesime e che si impiegherebbero poi in un modo proficuo e riproduttivo; giacchè a tal proposito io non avviso che gli abitanti di quella provincia venderebbero le terre loro con pensiero di emigrare o di recarsi in colonia in America.

Quindi ne deriva che da questo non risulterebbe uno svantaggio, ma piuttosto un utile grandissimo per tutti i proprietari di quelle provincie; ed io penso che l'industria e l'agricoltura ne guadagnerebbero d'assai, giacchè è noto che l'agricoltura nel cantone di Ginevra è in assai migliori condizioni, più sviluppata che non nelle vicine provincie. Per il qual motivo se i proprietari ginevrini acquistassero terre nel Chiabese, introdurrebbero in esse quei mezzi di coltura più perfetti che si praticano nel cantone di Ginevra. Non si può dunque far a meno di scorgere in ciò un vantaggio economico per quelle provincie.

Chiunque conosca quelle località, può giudicare del progresso dell'agricoltura a mano a mano che va allontanandosi dal cantone di Ginevra. Più si discostano da questo, e più sono incolti i beni ove si ritrovano le antiche usanze di coltura e mezzi d'industria più imperfetti.

Che il difetto di capitali poi sia una delle principali cagioni di poco progresso nell'agricoltura è a tutti noto, voglio dire cioè le difficoltà che l'agricoltore o proprietario trova nel procurarsi dei fondi. Questo senza dubbio è palese a chiunque abbia cognizione di cose agricole, cioè che per procurarsi dei

fondi è necessario trovare chi li mutui. Se non si trovano capitalisti nel Chiabese che possano fare delle anticipate agli agricoltori di quel paese, questi mutuatari si troverebbero nella città di Ginevra. Se poi fra i proprietari ve ne saranno di quelli i quali abusando di questa facilità di mutuo sciupperanno i loro capitali per cattiva speculazione, questa è sicuramente una disgrazia che io lamento moltissimo, ma conviene credere che la maggioranza di quelle popolazioni non sia dissipatrice. Io credo, ed è generalmente riconosciuto, essere la popolazione di Savoia economa ed industriale. Datele i mezzi di procacciarsi dei denari, e le farete il maggior beneficio possibile. Io non vedo adunque che possavi risultare il meno inconveniente economico, allargando la facoltà di acquistare agli esteri.

Notate, o signori, che Ginevra è città di gran commercio, di grande consumazione, e da tutte quelle provincie gli agricoltori sono costretti dalla necessità topografica a vendere in Ginevra i loro raccolti. Il frutto delle loro produzioni trova in Ginevra il solo suo sfogo.

Vi sono quindi delle continue relazioni e transazioni commerciali. Da questo ne viene la necessità di divenire a contratti di vendite e di compra delle terre. La proibizione che è stata in vigore nel 1818 nuoceva moltissimo anche alle relazioni commerciali.

Per tutte queste ragioni io credo che nessun inconveniente possa risultare da questa facilità, mentre, invece, gli abitanti delle provincie vicine a Ginevra ne ricaveranno non lievi vantaggi economici.

PISSARD. Lorsque j'ai vu mon honorable ami monsieur Mongellaz se lever pour prendre la parole, j'ai pensé qu'il allait appuyer le projet de loi qui vous est présenté. Je n'ai pas été légèrement surpris en l'entendant développer longuement les inconvénients de cette loi; heureusement que ces conclusions ont été autres que ne semblait l'annoncer son discours. Quant à moi, messieurs, que j'ai l'honneur de représenter un arrondissement voisin de la frontière, j'ai été souvent témoin des plaintes qu'excitent les dispositions peu libérales de l'article 28 du Code civil et des autres lois qui restreignent pour les étrangers la faculté d'acquérir ou d'accenser des immeubles dans notre territoire. Pour ne point répéter les observations que vient de vous présenter l'honorable monsieur de Cavour, observations qui réfutent pleinement les arguments de l'orateur qui a parlé avant lui, je me contenterai de vous faire remarquer que le projet de loi que nous a présenté le garde des sceaux, doit être accueilli avec faveur sur tous les bancs de cette Chambre, puisqu'il tend à faciliter nos rapports avec les nations voisines, à consacrer les grands principes de fraternité entre les peuples, de liberté d'échange, d'industrie et de commerce, que nous devons développer dans nos lois et qui seront, pour notre patrie, des sources fécondes de richesses matérielles et intellectuelles.

Aussi, messieurs, loin de vouloir modifier l'article premier du projet de loi qui vous est présenté, je voudrais le compléter et l'étendre. Ce projet ne vous parle que de l'étranger appartenant à une nation qui se trouve avec nous sur le pied d'une parfaite réciprocité; il ne fait aucune mention des autres étrangers qui voudraient ou qui même se trouveraient dans la nécessité de faire des acquisitions sur notre territoire. Pourquoi ne permettrions-nous pas à cette catégorie d'étrangers la faculté d'acquérir, moyennant un simple décret royal d'autorisation? La nécessité d'obtenir un décret royal préviendrait les abus, et la facilité de l'obtenir ouvrira l'entrée de notre pays à des hommes qui lui apporteront leurs talents, leurs capitaux, leur industrie.

C'est pour combler cette lacune que je vous propose une addition qui pourra former un seconde et un troisième article ainsi conçus :

« Art. 2. Si l'étranger appartient à une nation dont les lois n'accordent pas aux sujets du Roi une entière réciprocité, il ne pourra se prévaloir du bénéfice de l'article précédent que moyennant un décret royal d'autorisation.

« Art. 3. Toutefois, l'étranger, propriétaire depuis un an au moins d'une créance hypothécaire sur un immeuble mis en vente forcée, ne pourra demander l'autorisation royale qu'après l'adjudication aux enchères qui l'aura rendu propriétaire.

« Si cette autorisation lui est refusée, l'étranger sera tenu de vendre l'immeuble par lui acquis dans les deux ans qui suivent l'adjudication. »

Je crois qu'au moyen de ces deux articles additionnels, nous comblerons une lacune regrettable qui existe dans la loi.

PRESIDENTE. Prego il deputato Pissard a far passare sul tavolo della Presidenza l'aggiunta che intende di proporre.

Non vi è alcun altro che domandi la parola?

SINEO, relatore. Il discorso dell'onorevole preopinante tende unicamente a proporre alcune aggiunte all'articolo di cui si tratta; egli riconosce l'opportunità della legge come fu distesa dal signor guardasigilli, e adottata senza contrasto dalla Commissione.

Mi pare adunque che per ordinare la discussione si dovrebbe in primo luogo votare, se la Camera lo crede, l'articolo come sta scritto, poi si passerà a deliberare intorno alle aggiunte proposte dal signor Pissard. Quanto alla prima di queste aggiunte io credo che sia conveniente. In quanto alla seconda avrei qualche cosa da ridire: mi spiegherò quando sarà tempo.

In quanto alla proposta del signor guardasigilli, oltre le ragioni addotte in favore di essa da onorevoli preopinanti, osserverò ch'essa non è una legge speciale; non concerne solamente le provincie che sono limitrofe a Ginevra; essa proclama un principio generale, un principio dettato da quei riguardi di convenienza che debbono reggere le reciproche relazioni di tutte le nazioni incivilitate.

Era sospesa l'applicazione di questo principio rispetto ai cittadini di Ginevra, perchè quella repubblica rifiutava di ammettere i nostri concittadini all'esercizio di simili diritti. Ora questa cagione è cessata; non v'è più nessun motivo di rifiutare ai cittadini di Ginevra ciò che concediamo agli altri forestieri.

Di più, io son d'avviso col preopinante che non solo manca qualunque motivo per mantenere una disposizione odiosa contro i cittadini di Ginevra, ma che anzi vi sarebbe motivo speciale per concedere loro la facoltà di acquistare, quand'anche non si volesse trattare con egual favore tutti i forestieri.

Le due provincie di Fossignì e del Chiabese hanno assolutamente bisogno di capitali, e questi non possono sperarli che dalla città di Ginevra.

L'attuale proposta tende appunto ad agevolare l'introduzione de' capitali da Ginevra in quelle due provincie. Adunque senza insistere di più sull'opportunità di quest'articolo, domando che si deliberi prima di tutto sul medesimo come è stato formulato dal signor guardasigilli, ed approvato dalla Commissione.

FARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lo prego di limitarsi all'articolo primo, senza parlare delle aggiunte proposte, perchè rimane ancora a vedere se siano appoggiate.

FARINA. Io intendo di modificare l'articolo primo, anzi, per meglio dire, di adottarne solo una parte; quindi è indispensabile che mi faccia ora ad esporre le mie idee, giacchè giungerebbero troppo tardi, dopochè l'articolo fosse approvato.

Io credo tanto importante che la libertà delle contrattazioni induca i vicini nostri, senza restrizione veruna, a portare i capitali sul nostro territorio; io credo, dico, tanto importante questo scopo, che ravviserei affatto inopportuna qualunque restrizione di reciprocità si volesse a quell'oggetto stabilire, quand'anche questa reciprocità venisse creata e moderata dalle aggiunte che andava or ora proponendo l'onorevole preopinante Pissard, perchè esse mi sembrerebbero costituire sempre qualche incaglio al libero impiego dei capitali degli stranieri nei nostri Stati.

Mi sembrerebbe quindi più opportuno di stabilire assolutamente la libertà degli acquisti in favore degli stranieri in vicinanza dei nostri confini, e di togliere a dirittura la parte che riguarda la proposta della reciprocità. In questo caso mi sembra che, e per brevità, e per semplicità di legge, si potrebbe emendare l'articolo primo in questo modo:

« Potranno gli stranieri acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualunque distanza dai confini, ed anche prenderli a pegno, affitto od a colonia. »

E qui farei punto, e lascierei tutto il resto dell'articolo, il quale induce una limitazione che mi sembra contraria alle massime di sana economia ed al vero interesse del nostro paese.

PISSARD. Je me joins à l'amendement de monsieur le député Farina qui remplit complètement le but que je me suis proposé; et comme cet amendement rendrait superflus mes deux articles additionnels, je les retire ou plutôt je n'insiste à les proposer, qu'autant que l'amendement de l'honorable préopinant ne serait pas adopté.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, il deputato Farina propone di sopprimere nell'articolo primo le parole *purchè nello Stato*, ecc.

Io comincerò dal domandare alla Camera se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO, relatore. La proposta del signor Farina è precisamente nel senso della legge. È senza dubbio utile d'invitare coll'esempio le altre nazioni a riconoscere quei principii di buon vicinato, che dovrebbero prevalere dappertutto; e quest'esempio speriamo che sarà seguito. Ma mi pare che allo scopo del deputato Farina corrisponde sufficientemente l'emendamento che erasi formolato dall'onorevole deputato Pissard.

Se il forestiero che vuol portare i suoi capitali in questi Stati appartiene ad una nazione che non permette ai nostri di acquistare, certo il Governo non gliene rifiuterà la facoltà, e sarà questo il caso di un decreto reale.

Intanto, lo ripeto, sarà sempre utile l'aver invitato con la prospettiva della reciprocità le altre nazioni a seguire lo stesso esempio.

CAVOUR. Risponderò alle obiezioni poste in campo dall'onorevole preopinante coll'argomento già tante volte usato nella questione della libertà commerciale. Se un paese vuole ostinarsi a mantenere una restrizione che gli torni nociva, non è questo un motivo perchè dal canto nostro noi dobbiamo mantenerla.

La questione sta in ciò:

È egli utile o no nell'ordine economico il permettere ai forestieri di venire ad acquistare terre nel nostro paese? Se è

riconosciuto utile, non dobbiamo privarci di questo beneficio perchè lo Stato cui appartiene un dato forestiero non ammette reciprocità.

È questo il medesimo argomento che si adduce nella questione della libertà commerciale. Se gli altri mantengono dei dazi elevati e vogliono pagare più caro quel che potrebbero avere a minor prezzo, non è questo un motivo perchè lo stesso si faccia da noi. Perchè soffriamo un danno, ne verrà forse che dobbiamo soffrirne due?

Io dico che, quando si è riconosciuto utile il trarre nel paese i capitali per l'acquisto di fondi, una tale facoltà non debbe dipendere dal trattamento reciproco o no che vi possa essere nello Stato a cui appartiene l'acquirente. Io quindi appoggio vivamente la soppressione richiesta dal deputato Farina.

Mi pare però che oltre le tre linee soppresse si dovrebbero ancora sopprimere le parole *ciò mediante* dell'alinea seguente, le quali non si riferirebbero più a nulla.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aveva proposto l'articolo 1 ne' termini in cui si vede concepito al doppio fine sia di soddisfare alle richieste fatte al Governo dal cantone di Ginevra, sia all'effetto d'invitare con questo gli stranieri ad usare anche verso di noi di quella larghezza, la quale siamo disposti ad usare verso di loro. Riconoscendo però anch'io l'utilità di aprire larga la via ai forestieri di far acquisto di stabili nei domini di questi Stati, consento volentieri a togliere la condizione apposta all'articolo 1, ed anche a togliere le parole *ciò mediante*, le quali sono per sé stesse insignificanti.

FARINA. Noi siamo perfettamente d'accordo colla Commissione di procurare agli stranieri questa larghezza, collo scopo che essi a riguardo dei nostri concittadini. . . .

SINEO, relatore. (*Interrompendo*) Domando la parola per una mozione d'ordine. Se il guardasigilli crede di aderire, non mi oppongo; naturalmente togliendo questa condizione, restano per necessità da togliersi le prime parole del secondo alinea, cioè: *ciò mediante*, ecc.

CHENAL. Dans une précédente Législature, j'ai déjà eu l'honneur d'exposer mon opinion au sujet de la proposition qui se renouvelle aujourd'hui.

Le principe de la réciprocité me semblait alors, comme il me paraît encore maintenant, le seul mode rationnel qui puisse être consacré dans la loi soumise à vos délibérations. Cette réserve légale expressément formulée, ne subsistant qu'autant que l'étranger y restera fidèle, me paraît un acte de prudence pour nos intérêts nationaux, qui n'a rien de blessant pour personne.

A l'appui de cette théorie j'ai cité, il y a quelques mois, dans cette enceinte, l'Assemblée constituante de France, qui cédant à une initiative trop généreuse abolissait les droits d'aubaine, toute prohibition pour les étrangers d'acquérir en France, leur reconnaissait enfin des droits sans réserve, sans condition aucune de leur part.

Qu'arriva-t-il pendant 15 ans? Cette admission ne provoqua aucune imitation chez les nations étrangères; pas une d'elles ne modifia ses lois prohibitives à l'encontre du peuple qui avait pris l'initiative de ce désistement, aucune ne répondit à ce noble exemple. On accepta le bienfait sans y répondre par un bienfait semblable; tant il est vrai que les peuples sont plus égoïstes encore que les individus isolés, que pour forcer une nation étrangère à reconnaître ce qu'on fait pour elle, il faut qu'elle y soit amenée par la nécessité, que ses intérêts le lui commandent. La triste expérience faite par la France à ce sujet obligea Napoléon à modifier dans

son Code la loi de l'Assemblée nationale. Il dit à l'étranger : la loi française vous accordera ce que vous lui accorderez ; ce que votre pays fera pour elle, elle le fera pour le vôtre : si non, non.

Quelque démocratique que soit le Gouvernement genevois actuel, cela ne lie pas l'avenir. Les hommes passent, et sou- vent avec eux les institutions. Genève, liberale aujourd'hui, peut être demain aristocratique et revenir au passé. Dans cette hypothèse, vous seriez obligés de refaire une loi nouvelle, tandis qu'au moyen de l'insertion que je vous propose, la loi nationale cessera de plein droit par le seul retrait de la loi genevoise ; le principe de l'égalité ne souffrira des deux parts aucune lésion ; notre loi se trouvera modifiée en même temps que la loi étrangère, et la crainte qu'éprouveront les Genevois de léser leurs intérêts en lésant les nôtres sera une sauvegarde pour les uns et les autres.

Persuadé que toute barrière entre les peuples est un obstacle à leur commerce, à leur industrie, aux relations de bon voisinage qui sont respectivement nécessaires à leur civilisation, je verrai avec bonheur tout ce qui pourra contribuer à unir les deux peuples. Mais encore une fois, je désire que ces rapports soient fondés sur une base d'égalité parfaite, que les termes de la loi genevoise soient les nôtres, que nous ne soyons jamais en arrière de ce qu'ils feront pour nous et que de leur côté ils ne puissent abuser de ce que nous ferons pour eux. J'insiste donc pour que le mot par moi indiqué soit employé dans la loi qui nous occupe, contrairement au texte de la Commission qui l'a supprimé.

CAVOUR. Domanderei alla Camera la permissione di ag- giungere una parola. Quello che chiede l'onorevole deputato Chenal si è già ottenuto ; il cantone di Ginevra con una legge del 4 aprile del corrente anno ha decretato quanto segue :

« Art. 1^{er}. Les citoyens suisses pourront acquérir des im- meubles dans le canton comme les Genevois eux-mêmes.

« Art. 2. Il en sera de même des étrangers si les lois de l'État auquel ils ressortissent admettent une entière réciprocité en faveur des Genevois. »

Dal momento in cui dichiariamo che i Ginevrini possono acquistare da noi, in virtù di quest'articolo della legge, gli abitanti della Savoia potranno fare acquisti nel cantone di Ginevra.

CHEVAL. La loi genevoise que cite M. de Cavour n'infrime pas les considérations par moi émises ; seulement j'adhère à la loi précitée dans les mêmes termes et avec la même réserve. Genève ne peut être blessée alors que nous ne voulons que marcher dans la voie qu'elle vient de nous tracer, quand notre conduite ne sera qu'une imitation de la sienne, répondant absolument à sa pensée, que la loi des régnicoles de la Savoie et du Piémont trouvera sa sanction dans son propre exemple.

Il n'est pas exact de dire que notre intérêt exige que la concession d'acquérir des immeubles chez nous soit accordée aux Genevois, alors même que ceux-ci nous refuseraient la même faculté. Chaque jour des négociants savoisiens se seraient établis à Genève sans la difficulté d'obtenir une auto- risation à cet effet, ou par la crainte de compromettre leurs intérêts à venir par une autorisation qui pouvait n'être que temporaire.

J'insiste dans ma proposition.

GIOVANOLA. Io appoggio le conclusioni dell'onorevole preopinante, perchè considero che il vincolo della reciprocità è una guarentigia per i nostri concittadini, i quali potrebbero venire esclusi dall'acquistare in altri paesi dove hanno inte- ressi, quando non vi fosse nella nostra legge il vincolo della

reciprocità, siccome una comminatoria per i loro cittadini di simile esclusione presso di noi.

FARINA. L'esempio che si è addotto, che i Francesi non andassero ad acquistare in Savoia, non fa al caso : gli acquisti si fanno da coloro che hanno interessi materiali per traspor- tarsi negli altri paesi ; ove questi interessi non esistono, è certo che il fatto dell'acquisto, che ne è la conseguenza, non esiste più. Se le teorie che si sono testè esposte dovessero aver esecuzione, la facoltà di acquistare reciprocamente nei territori di due Stati limitrofi accordata ai reciproci abitanti non potrebbe consentirsi che per mezzo di un trattato.

Ora questo non si verifica in quasi nessuna legislazione. Qual è dunque il paese che deve dar l'esempio di facilitare e di fare, per così dire, il primo passo ? Quello cui più inter- essa che i capitali degli stranieri vengano a fecondare il proprio suolo. Quello appunto cioè che ha più bisogno di ca- pitali e che è più povero. Ora in questa condizione si trova precisamente la Savoia a riguardo dei paesi circonvicini ; ed è per ciò che noi pei primi (quando anche gli altri, come fu già osservato, non istabilissero a nostro riguardo il sistema di reciprocità) dovremmo fornire l'esempio di stabilirlo a loro riguardo, ed aprire loro liberamente ed anche senza re- ciprocità ogni adito agli acquisti, procurando soltanto per ora l'utile nostro interno, e colla speranza che col tempo dovreb- bero aprire anche a noi le porte del loro Stato per poter comperare presso di loro.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera sui due emenda- menti soppressivi, proposti l'uno dal signor deputato Farina e l'altro dal deputato Cavour, e comincerò per chiedere alla Camera se l'emendamento Cavour, il quale tende a far sop- primere le parole *ciò mediante*, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora metterò ai voti amendue gli emendamenti.

(Dopo prova e controprova, sono adottati.)

Allora diventano inutili i due articoli di aggiunta del de- putato Pissard.

DEMARECHI. Vorrei solo far osservare che, togliendo le parole: *ciò mediante*, bisognerebbe dire: *rimane quindi abrogato*. . . .

PRESIDENTE. Il signor deputato Demarechi propone un sotto-emendamento al secondo alinea, consistente ad aggiun- gere dopo la parola *rimane* quella di *quindi*.

Domando se è appoggiato.

Molte voci. Sì ! sì !

(Messo ai voti, è approvato.)

PISSARD. Le projet actuellement en discussion comprend plusieurs lois séparées et distinctes. Quelques-uns de nous pourront vouloir voter pour une de ces lois et en rejeter une autre ; je serai peut-être dans ce cas. Il est donc convenable et rationnel que nous procédions au scrutin secret sur cha- cune des propositions qui nous sont soumises, autrement ou courrait le risque de voir rejeter un projet de loi que la Chambre aurait eu réellement l'intention d'adopter. Ma pro- position est d'ailleurs conforme, si je ne me trompe, à l'ar- ticle 33 de notre règlement.

PRESIDENTE. A riguardo di questa proposta mi farò a leggere l'articolo 33 del regolamento.

Esso dice :

« Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme, comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

« Se sorgesse discussione sovra una, o su molte di queste

leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione. »

Mi pare quindi che la proposta del deputato Pissard trovi appoggio nell'articolo del regolamento,

CABELLA. Io appoggio la proposizione dell'onorevole deputato Pissard, e vorrei formularla più esattamente, ritenuti i diversi oggetti che formano la materia del progetto di legge. Mi pare che essa contempa cinque oggetti diversi.

Il primo concerne l'acquisto, che si vorrebbe permesso agli stranieri, degli immobili situati ad una determinata distanza del confine. Questo è il soggetto dell'articolo primo, il quale formerebbe da sè solo una legge separata.

Succedono gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, ridotti ad un articolo solo dalla Commissione, intorno agli effetti e alla durata della patria podestà; e sarebbero la seconda legge che dovrebbe essere votata a parte.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 riguardano la facoltà di ricevere per testamento e formerebbero una terza legge.

L'articolo 8 formerebbe pure oggetto di una quarta legge speciale intorno alla quotità della legittima.

Finalmente gli articoli 9, 10, 11 e 12 del progetto ministeriale sarebbero la materia di un'altra legge separata circa le successioni intestate e la dotazione delle femmine.

Parrebbe adunque che il progetto di legge dovrebbe essere diviso in cinque parti formanti cinque progetti di legge distinti, e che si dovrebbe procedere a cinque separate votazioni.

PRESIDENTE. Comincio dal domandare se la proposta del deputato Pissard è appoggiata.

(È appoggiata.)

DEMARCHI. Domando la parola.

Rimane ancora a mettere ai voti l'articolo 1 emendato, che non è ancora stato messo ai voti.

PRESIDENTE. Si metterà in seguito.

TECCHIO. Attesi gli emendamenti che furono adottati nell'articolo primo, mi pare che diventi inutile la prima parte dello stesso articolo primo; proporrei quindi che togliendo tutta la prima parte del primo articolo si dicesse soltanto: « Rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme a qualunque altra legge che limiti agli stranieri la capacità di acquistare immobili in vicinanza dei confini del nostro Stato. »

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se la proposta del deputato Tecchio, tendente a togliere la prima parte dell'articolo, è appoggiata.

(È appoggiata.)

PISSARD. Les lois actuelles défendent aux étrangers non-seulement d'acquérir, mais encore de prendre à bail des immeubles; il faudrait, ce me semble, que l'amendement proposé mentionnât ces deux cas; nous devons éviter toute équivoque; la première qualité d'une loi est la clarté. Je prie M. le président de vouloir bien de nouveau donner lecture de l'amendement de M. le député Tecchio.

(Il presidente legge l'emendamento.)

PRESIDENTE. Ora, se nessuno chiede la parola, metterò ai voti l'emendamento del deputato Tecchio, tendente a sopprimere la prima parte dell'articolo primo. . . .

Una voce. Legga l'articolo 28 del Codice.

PRESIDENTE. L'articolo 28 del Codice civile è così concepito:

« Non potranno gli stranieri acquistare, nè prendere a pegno, ad affitto, od a colonia beni stabili nel territorio dello Stato, i quali siano situati ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini, sotto pena della nullità del contratto. Non potranno similmente i beni che trovansi in tale situa-

zione aggiudicarsi ad alcuno straniero, in pagamento dei suoi averi, ma dovranno sempre i detti beni venir subastati, e lo straniero sarà soddisfatto sul prezzo. Il tutto senza pregiudizio delle maggiori proibizioni per alcuno degli Stati stranieri stabilite con leggi particolari. »

TECCHIO. Questo è il mio emendamento. Io pregherei il signor ministro di grazia e giustizia di spiegarsi se accetta questo emendamento. Il mio è soppressivo della prima parte dell'articolo, dicendo così: « Rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme a qualunque altra legge che limiti agli stranieri la capacità di acquistare, prendere in affitto, od a colonia, beni stabili del territorio dello Stato vicino ai confini. »

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che avrebbero ambedue lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Prego il deputato Tecchio a far passare il suo emendamento alla Presidenza.

SINEO. Qui non c'è che una questione di forma; la redazione proposta dall'onorevole deputato Tecchio è più conforme allo spirito delle deliberazioni date dalla Camera. Si potrebbe però formulare in questi termini:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque disposizione che limiti a danno degli stranieri la facoltà di acquistare beni stabili, o di prenderli a pegno, a fitto od a colonia nel territorio dello Stato. »

PRESIDENTE. Io consulterò la Camera relativamente alla proposta del signor Tecchio.

TECCHIO. L'onorevole deputato Sineo nel suo emendamento ha formulato il mio pensiero in un modo che mi piace di più, quindi lo pregherei di presentare il suo.

SINEO. Io ne ripeterò la lettura, se la Camera lo crede:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile, insieme con qualunque speciale disposizione che limiti a danno degli stranieri la facoltà di acquistare beni stabili, o di prenderli a pegno, ad affitto o colonia nel territorio dello Stato. »

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei che si aggiungesse ancora a *ipoteca*. Questa aggiunta la trovo tanto più opportuna, inquantochè nel Codice vi è anche la disposizione speciale che proibisce agli stranieri di acquistare ipoteche.

Altro è pegno, altro è ipoteca; e, ripeto, tanto più trovo opportuna quest'aggiunta all'emendamento degli onorevoli deputati Sineo e Tecchio, inquantochè vi è la legge speciale che proibisce di acquistare ipoteca.

CABELLA. Mi pare che nel progetto di legge la parola *pegno* significhi *antieresi*, che è appunto il genere di pegno ammesso dalle nostre leggi sugli immobili. Non crederei che si dovesse parlar d'*ipoteca*, la quale è regolata da altre disposizioni.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La cosa non è diversa. Il pegno comprende non solo l'*antieresi*, ma anche l'*ipoteca*; è meglio adunque, se si vuol tener conto delle speciali disposizioni, che si aggiunga anche l'*ipoteca*, e in questo modo l'emendamento proposto raggiunge meglio il suo scopo.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se voglia appoggiare la proposta del signor deputato Sineo.

(È appoggiata.)

Aspetterò per metterla ai voti che sia deposta sul tavolo della Presidenza.

L'emendamento Sineo è così concepito. (Vedi sopra.)

Il signor ministro dell'istruzione pubblica pare che intenderebbe di aggiungervi a *pegno od ipoteca*.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Per la parola

pegno, nel senso generale, intendiamo qualunque contratto con cui il debitore dà al creditore una cosa per sicurezza del credito, che prende il nome di *anticresi* quando si dà una cosa immobile, ma se si parla d'ipoteca la cosa è diversa.

FABINA. L'articolo 28 non porta la proibizione di prendere ipoteca, per conseguenza questa limitazione non esistendo nella legge proibitiva e limitativa della libertà naturale non si deve inserire nella legge che abroga la legge proibitiva medesima. È vero che l'ipoteca è un mezzo indiretto di acquistare, ma siccome si può ottenere il pagamento che è l'effetto dell'ipoteca senza aggiudicazione, ma semplicemente substando e provocando vendita forzata a favore di nazionali, non trovo necessario di esprimere la cessazione dell'impedimento di acquistare ipoteca che io sostengo non sussistere, e per conseguenza non potrei aderire all'aggiunta proposta della parola *ipoteca*.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che tutto l'intento della Camera sta in ciò, di togliere una proibizione che è considerata come nociva all'interesse generale dello Stato.

Che cosa si deve fare per ottenere questo intento che tutti abbiamo in mira? Togliere quella disposizione di legge che induce la proibizione.

Se si vuol esprimere quest'intento nella legge proibitiva, bisogna esprimerlo nei termini medesimi della legge proibitiva, dimodochè non dissento che venga adottato l'emendamento proposto dai deputati Tecchio e Sineo, con cui si dice: « È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme a qualunque speciale disposizione anteriore, anche portata da altre leggi; » e qui riterrei i termini dell'articolo 28 che limita negli stranieri la facoltà di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato. Io vi ometterei anche le parole *a qualunque distanza dai confini*, perchè la proibizione non riflette che i beni posti ai confini; quanto agli altri beni, il comprare e vendere ognuno sa essere nel diritto delle genti: la proibizione colpisce solo per ragioni speciali quei beni che sono a poca distanza dai confini. Dunque deve togliersi questa disposizione, la quale non è generale, ma riflette soltanto i beni posti a qualche distanza dai confini; e poi riterrei anche gli altri termini dell'articolo 28, cioè *prenderli a pegno, affitto o colonia*, e non cangerei le parole della legge, poichè si tratta di togliere con questa legge gli effetti che essa è destinata naturalmente a produrre.

PESCATORE. Io appoggio l'emendamento del signor guardasigilli, ed osservo che, se la Camera non procede con qualche cautela, potrebbe sconcettare alcune disposizioni del Codice civile senza volerlo.

Io rammento ai giureconsulti quelle disposizioni del Codice civile, secondo le quali i giudicati che producono ipoteca a favore de'cittadini non la producono a favore degli stranieri, salvo ciò sia portato da un trattato politico. Se si adotta la proposizione del ministro d'istruzione pubblica, cioè di far menzione anche dell'ipoteca; se si stabilisce che sia abrogata qualunque disposizione speciale, la quale limiti agli stranieri la facoltà di acquistare ipoteca, molti potrebbero credere che con ciò sia abrogata la disposizione del Codice civile, secondo la quale i giudicati non producono ipoteca a favore degli stranieri, se non vi è un trattato politico a questo riguardo.

Giacchè evidentemente questa disposizione speciale limita agli stranieri la facoltà di acquistare ipoteca, e con ciò la Camera verrebbe ad abrogare una disposizione del Codice civile che al momento non è dalla Camera stessa presa ad esame.

Credo pertanto più prudente attenersi alla formola rigorosa e precisa proposta dal guardasigilli, colla quale in verità si preclude l'adito ad ogni dubbio, salvo la Camera voglia rimandare tutta la questione di nuovo alla Commissione acciò veda se non sia il caso di abrogare tutte quante le altre disposizioni del Codice civile che possono limitare le facoltà civili agli stranieri.

LIONE. In seguito a queste spiegazioni io proporrei una formola più breve, vale a dire: « Rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile, ed ogni proibizione ad esso relativa. »

Questa disposizione brevissima non sarebbe forse ben intesa da per sè; ma dopo le spiegazioni che si sono date, io credo che sia sufficiente per comprendere tutto ciò che intendiamo.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a voler passare il suo emendamento scritto.

Intanto consulto la Camera per sapere se appoggia l'emendamento dell'onorevole deputato Lione, il quale consiste in questo:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile e le proibizioni ad esso relative. »

(È appoggiato.)

FAGNANI. Io sarei d'avviso che questa questione fosse rimandata alla Commissione...

Varie voci. No! no!

FAGNANI. perciocchè si sono fatte delle considerazioni, le quali sono di una grandissima importanza.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola al deputato Sineo, il quale la chiede forse relativamente alla proposta Fagnani, domando se questa è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO. La Camera ha già adottato ad una sensibile maggioranza le disposizioni sostanziali che formano l'oggetto di quest'articolo. Non vi è dunque altra questione che quella di redazione. Se vi fosse qualche grave dubbio intorno alle conseguenze delle parole che furono proposte, allora sarebbe il caso di rimandare l'articolo alla Commissione. Ma la Camera riconscerà facilmente che la discussione a questo riguardo è sufficientemente matura.

Il signor guardasigilli proponeva che si indicasse che le disposizioni di cui si tratta non si riferiscono solo ai beni che sono in vicinanza dei confini. Ma egli forse non ha osservato che le espressioni da me proposte sono generali, e che con esse è abrogato l'articolo 28 del Codice civile, come pure qualunque disposizione che limiti la facoltà di acquistare a danno dei forestieri. Esse comprendono dunque evidentemente ed i beni situati ai confini dello Stato ed i beni situati nell'interno.

Rimane la questione intorno alla parola *pegno*. Quando il Ministero ci ha proposto di concedere agli stranieri la facoltà di prendere gli stabili a pegno, egli ha certamente inteso la parola *pegno* nel senso che si esponeva poc'anzi, non essendovi nei nostri Stati relativamente agli stabili altro pegno che quello dell'ipoteca. L'ipoteca dunque è compresa senza il bisogno di più ampia spiegazione.

FAGNANI. Se le formole ci hanno da legare in un modo invincibile, allora sarebbe inutile ch'io facessi ancora parola.

Però io voglio domandare alla Camera il permesso di aggiungere una cosa, ed è che integrata la formola, per servirmi d'un'espressione matematica, che si sarebbe in oggi così stabilita, ne verrebbe che se gli Inglesi, per cagion d'esempio, venissero coi loro capitali a comperare in Pie-

mente, potrebbe anche essere che comperassero tutto lo Stato (Oh! oh! — Si ride)

Indicherò che non è gran tempo che i beni della Lomellina erano quasi tutti posseduti, o almeno in gran parte, dai Milanesi e dai Pavesi, e così la Lomellina in quel tempo non era che un aggregato di servitori della gleba, i quali non potevano. . . . (Interruzione.)

Alcune voci. Si è già votato! si è già votato!

Un deputato. Non è più questione di forma, è questione di massima. (Rumori)

FAGNANI. Essendo la mia osservazione importante, e trattandosi della felicità e della prosperità dello Stato, io credo di essere in diritto di continuare il mio discorso.

Ho poche cose da aggiungere.

Dirò soltanto che di mano in mano che i beni della Lomellina, che erano nelle mani del Milanese, divennero proprietà di quel paese, il paese ha immensamente prosperato, come ognuno lo può conoscere.

BONELLI. Lo scopo che si è proposto il signor guardasigilli con questo articolo di legge evidentemente non è che quello di abrogare la disposizione proibitiva dell'articolo 28 del Codice civile; ora, se si pensa dagli onorevoli preopinanti che questa disposizione debba estendersi anche a tutte le altre disposizioni proibitive generali che possono riscontrarsi nelle nostre leggi, in tal caso forse sarà necessario rimandare l'articolo di cui si tratta alla Commissione onde ne faccia oggetto di ulteriori studi, e possa mettersi in grado di portare il suo giudizio su questa disposizione che deve avere un effetto generale. Ma se questa disposizione, proposta dal signor guardasigilli, non ha che lo scopo speciale di abrogare la disposizione dell'articolo 28 del Codice civile, è necessario fermare il senso dei diversi emendamenti allo scopo che si è proposto lo stesso articolo, il quale, essendo speciale, pare non si possa meglio conseguire che ripetendo nell'emendamento i termini dello stesso articolo 28. Allora si ha una disposizione abrogativa speciale di quella disposizione speciale che si vuole abrogare. Chè se, ripeto, si intende che questa disposizione debba estendersi in generale a tutte quelle disposizioni proibitive che possono esistere nelle nostre leggi, allora bisogna fare naturalmente altro studio, bisogna rimandare queste disposizioni alla Commissione, e dare tempo alla Camera di fare nuovi studi e di riassumere, dirò così, tutte le diverse disposizioni proibitive contro gli stranieri che possono essere nelle nostre leggi. Ma, ripeto, la disposizione attuale evidentemente non ha che uno scopo limitato all'articolo 28, e sotto questo rapporto ripeto che ogni emendamento che si scosti dai termini di quest'articolo non può che ingenerare dubbieze nell'applicazione d'una legge che, ristretta al suo vero scopo, non lascierebbe luogo a dubbiezza alcuna.

CABELLA. Io vengo ad appoggiare l'emendamento proposto dal signor ministro di grazia e giustizia. Prego il signor presidente di darne lettura: io credo che, letto questo emendamento, non resterà più alcun dubbio.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor ministro di grazia e giustizia dice:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque altra speciale disposizione che limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, ad affitto od a colonia. »

CABELLA. Ritenendo questo emendamento, si abroga puramente e semplicemente l'articolo 28 del Codice civile, ed inoltre si estende l'abrogazione a qualunque altra legge

che portasse le medesime proibizioni dell'articolo 28. Questa disposizione sarebbe chiara e semplice, e non potrebbe dar luogo ad alcun dubbio. È evidente infatti che non potrebbe in verun modo nascere il sospetto che colla nuova legge si venissero a modificare altre disposizioni, sparse nel corpo delle nostre leggi, relative agli stranieri.

Le parole inserite dal ministro nell'emendamento restringono evidentemente l'abrogazione a quelle sole leggi che portassero la medesima proibizione dell'articolo 28 del Codice civile, ed escludono perciò che in tutto il resto i diritti e le condizioni degli stranieri siano in verun modo mutate dalla legge presente.

Ho inteso muovere il dubbio che coll'articolo, come è emendato dal ministro di grazia e giustizia, possa nascere il dubbio che si possa alterare la nostra legislazione attuale intorno ai diritti degli stranieri circa alle ipoteche e alle successioni. Io non veggo questo dubbio.

Riguardo alle ipoteche è noto che l'unica differenza che esiste nelle nostre leggi dipende dal vedere se il titolo da cui nasce l'ipoteca abbia avuto origine all'estero oppure nello Stato.

Se il contratto fu stipulato all'estero, o la sentenza venne pronunciata da un tribunale estero, l'ipoteca portata da questi titoli non vincola i beni immobili situati nello Stato, nè a profitto di uno straniero, nè a profitto di un suddito se non alle condizioni e nei termini stabiliti dal Codice civile. Se invece lo straniero ha contrattato nello Stato, o ha riportato una sentenza dai nostri tribunali, acquista ipoteca sugli immobili del suo debitore situati nello Stato allo stesso modo di un suddito. Nulla di tutto ciò verrebbe mutato dall'emendamento del ministro, e quindi su questo punto non potrebbe nascere alcun dubbio.

Quanto al diritto di succedere, è chiaro che anch'esso continuerebbe ad essere regolato in riguardo agli stranieri dalle disposizioni particolari scritte nel nostro Codice sotto il titolo *Delle successioni*.

Nell'articolo che stiamo discutendo non si parla che della facoltà di acquistare a titolo particolare, cioè a titolo di compra e vendita, genere di acquisto che non fu mai vietato agli stranieri, salva solo la limitazione portata dall'articolo 28. Ora non si tratta d'altro che di togliere questa limitazione; questo è l'unico oggetto della legge che discutiamo. Non si potrà dunque mai dubitare che noi abbiamo con essa voluto attribuire agli stranieri il diritto di succedere indistintamente, vale a dire di acquistare a titolo universale senz'alcuna condizione di reciprocità; poichè non ci occupiamo d'altro che di sopprimere un'eccezione alla facoltà di acquistare a titolo particolare. Il diritto di succedere non entra per nulla nell'attuale discussione, e niuna innovazione potrà mai supporre fatta al medesimo.

Adottiamo dunque la redazione proposta dal ministro, e l'abrogazione dell'articolo 28 e delle altre leggi che portavano le medesime proibizioni non potrà mai dar luogo a verun dubbio ragionevole.

PRESIDENTE. Io faccio osservare alla Camera che il signor Chenal ha presentato un'altro emendamento del quale darò lettura:

« Gli stranieri saranno tenuti a dichiarare di sottomettersi alle leggi del paese, presenti ed avvenire, nell'atto di compra, e di rinunciare all'appoggio dei Governi della loro patria in qualunque controversia, » (Segni di dissenso).

Domando al signor deputato Chenal se voglia sviluppare quest'emendamento.

CHENAL. L'amendement que j'ai proposé n'a pas besoin

de développement. Il est clair que les étrangers qui veulent acquérir chez nous ne peuvent qu'invoquer les lois qui nous régissent, sans avoir aucun droit de s'appuyer sur les lois d'un autre pays. C'est là une question toute naturelle et qui n'a nul besoin de commentaire.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Frascini.

FRASCHINI. Le osservazioni che intendeva di sottomettere alla Camera in ordine alla redazione fatta dal ministro di grazia e giustizia sono sostanzialmente quelle stesse e medesime che già furono sviluppate dal deputato Cabella.

Noterò soltanto che qui si tratta, come osservò il signor deputato Bonelli, di abrogare unicamente l'articolo 28 del Codice civile. L'oltrepassare i limiti di quest'articolo, cercare se vi siano altre leggi le quali dispongano di più di quello che dispone quest'articolo, mi pare che ciò non sia nè nel senso del ministro che propose la legge, nè nel senso della Commissione che l'appoggia, ed è unicamente circa l'abolizione dell'articolo 28 del Codice civile che la questione si aggira.

A questo riguardo io credo di far avvertire i limiti nei quali quell'articolo sta circoscritto. Quest'articolo non proibisce già agli stranieri di rendersi acquirenti, o prendere a colonia beni che sono situati nel territorio del regno, no: esso limita unicamente, o, dirò meglio, proibisce agli stranieri di acquistare beni i quali siano ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini dello Stato.

Chi dunque teme che coll'abolire quest'articolo si possa dar campo agli stranieri di rendersi acquirenti di pressochè tutti i beni che coprono il territorio nostro, s'inganna, giacchè questo diritto si esercita già da' medesimi attualmente, ad eccezione solo di quei beni che siano situati ad una distanza minore di 5 chilometri dai confini.

La questione adunque si riduce ad abolire l'articolo 28 del Codice civile che porta l'anzidetta proibizione.

La cosa non è certamente di sì grande momento da far sì che l'articolo proposto, il quale comprende precisamente tutti i casi contemplati dall'articolo 28, da far sì, dico, che si debba rimandare alla Commissione onde si sottoponga a nuovo esame.

Io voto pertanto senz'altro per la redazione proposta dal Ministero.

SINEO, relatore. Il progetto che cade in discussione tende ad abrogare non solo l'articolo 28 del Codice civile, ma ben anche qualunque speciale proibizione riguardante agli stranieri. Dall'articolo 28 sono colpiti soltanto i beni che sono in vicinanza dei confini. Le altre disposizioni proibitive si estendevano a tutto lo Stato.

La formola proposta dal signor guardasigilli lascia veder chiara e netta l'intenzione di togliere ogni proibizione di questo genere, sia ai confini, sia nell'interno. Solamente io credo che contiene una soprabbondanza di parole, le quali sono « a qualunque distanza dai confini. »

Alcuni fra i nostri colleghi sembrano temere che si dia una soverchia estensione alla legge. Spiace loro quella illimitata facoltà di acquistare anche nell'interno dello Stato. Ma conviene avvertire che presso di noi non vi fu mai a questo riguardo nessuna proibizione generale.

Non eravi che due leggi che colpivano, l'una direttamente l'altra indirettamente, i forestieri. Eravi la legge che colpiva i cittadini di Ginevra, appunto perchè il Governo di Ginevra aveva proibito ai cittadini dei regii Stati di acquistare beni

nel territorio di quella repubblica. Per reciprocità era proibito agli abitanti di quella città di acquistare beni nel territorio nostro a qualunque distanza dai confini. Questa era la sola disposizione che veniva a colpire direttamente i forestieri. Eravi poi la disposizione che li colpiva indirettamente, ma non è più in vigore. Era vietato agli acattolici di acquistare terreni nei regii Stati. Questa proibizione che concerne indirettamente quegli Svizzeri che professano la religione protestante, fu abrogata quando si è tolta fra i nostri cittadini ogni distinzione tratta dalla diversità del culto. Adunque la questione attualmente, per ciò che riguarda l'interno dello Stato, si limita ai soli cittadini di Ginevra. Altri divieti speciali contro i forestieri non vi sono; chè qualunque sia la religione professata dai cittadini, resta uguale la facoltà di acquistare stabili; dunque ne viene la sola conseguenza notata, cioè che la proibizione soltanto colpisce i cittadini di Ginevra: ora è stato dimostrato, e mi pare che la Camera abbia riconosciuto, che la sola proibizione che ci sia ancora in vigore è specialmente quella fatta ai cittadini di Ginevra, proibizione che era suggerita da una proibizione simile in Ginevra, che non era stata ancora fin qui abrogata.

Dunque mi pare che non vi sia nessun motivo per migliorare, a termini della legge, il modo in cui l'aveva proposto: ed è egualmente generale quello proposto dal signor guardasigilli.

Qui non vi è che questione di redazione, solo si tratta di lasciare o no quelle parole *a qualunque distanza dai confini*, le quali si mettono per ispecificare viemmeglio la cosa, secondo l'opinione dell'onorevole preopinante. Questo divieto si abroga con termini generali, senza distinzione fra i luoghi più o meno distanti dai confini.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lione. (Rumori) Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che il deputato Lione ha presentato un emendamento.

LIONE. Se la Camera lo crede, io non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla parola, mentre nel fondo io non dissento dagli emendamenti proposti; io dico solamente che le leggi devono essere brevi, e questa brevità è tanto più opportuna, quando le leggi si fanno previa una pubblica discussione.

Allorquando le leggi mancano di questa parte spiegativa, sicuramente che è difficile che si esprimano le cose nel senso in cui si vogliono: ma quando vi precedono pubbliche discussioni, qualunque formola, per breve che sia, purchè adattata e comprensiva del pensiero, è sempre facilmente intesa; anzi io credo che, se non vi è un bisogno contrario, portato da motivi particolari, le leggi si devono esprimere con termini i più brevi possibili, perchè allorquando si vuol discendere all'enumerazione, è difficile enumerare tutto, e allora è facile che sorga il dubbio se, essendo diversi casi enumerati, s'intendano anche compresi quelli che nol sono.

Non discostandomi per conseguenza dal fondo della cosa, io insisterei che il mio emendamento, come la più breve e semplice formola possibile, risultante dalla lunga discussione ch'ebbe luogo in proposito, venga di preferenza adottato, dicendo, come già proposi: « È abrogato l'articolo 28 del Codice civile, ed ogni proibizione ad esso relativa. » E tanto più crederei che si possa adottare questa più breve redazione in quanto che il detto articolo del Codice accenna appunto a quelle altre disposizioni di leggi che si vogliono abrogare.

Io adunque accenno nel fondo l'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro, ma credo solo che si possa adottare questa mia formola più breve.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Sono quattro gli emendamenti stati proposti.

Vi è quello dei signori Sineo e Tecchio.

TECCHIO. Credo che Sineo ed io ci siamo già uniti a quello del signor ministro di grazia e giustizia.

SINEO. Dal momento in cui si dichiara che i forestieri possono acquistare, non è necessario dire *a qualunque distanza*; se si dichiara che possono acquistare, è questa una espressione generale che non ammette dubbio nella sua applicazione. Ma come si tratta di semplice redazione, ed in qualunque modo il senso è sempre certo, non intendo d'insistere.

PRESIDENTE. Rimangono tre gli emendamenti, avendo i signori Sineo e Tecchio dichiarato di acconsentire a quello del signor ministro di grazia e giustizia.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi parve necessario di formularlo nettamente, perchè sono partito dalla base di ritenere l'espressione contenuta nell'articolo che si abroga, onde far vedere che questa disposizione è interamente abrogata; e siccome in quell'articolo si parla di distanza dai confini, perciò mi pare che la legge deve anche far cenno di questa circostanza.

PRESIDENTE. Rimangono allora tre emendamenti: l'uno è quello del ministro di grazia e giustizia, che è in questi termini. (*Vedi sopra*)

V'ha poi quello del deputato Lione nei termini seguenti:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile ed ogni proibizione a questo relativa. »

Successivamente vi è quello del deputato Chenal, così espresso. (*Vedi sopra*)

Comincerò per mettere ai voti quello del signor ministro di grazia e giustizia, cioè l'articolo primo riformato, così concepito:

« Art. 1. È abrogato l'articolo 28 del Codice civile, insieme con qualunque altra speciale disposizione che limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato, a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto od a colonia. »

(La Camera approva.)

Diventa pertanto inutile l'emendamento del deputato Lione. Ora non vi resta che quello del deputato Chenal, il quale non è che un'aggiunta, ed è già stato appoggiato.

CABELLA. Quest'aggiunta non mi pare accettabile. Se si parla degl'immobili, havvi il principio ch'essi sono sempre retti dalle leggi del luogo ove sono situati. Se si parla delle persone, sarebbe un'altra ingiustizia il pretendere ch'essi si sottomettessero alle nostre leggi per ciò solo che acquistano un immobile nel nostro territorio.

CHENAL. Je le retire.

PRESIDENTE. Articolo 2. . .

Alcune voci. Lo squittinio segreto.

PISSARD. Je ferai observer à la Chambre que d'après l'examen fait par monsieur le député Cabella il y a cinq lois différentes dans le projet qui lui est soumis. Si nous étions obligés de procéder à cinq scrutins consécutivement, il y aurait nécessairement confusion. Je propose en conséquence à la Chambre de voter immédiatement par scrutin secret sur la loi que nous venons de discuter.

CHARLE. Mi pare che non sia necessario di votare per squittinio segreto ogni parte della legge. L'articolo del regolamento dice:

« Se sorge discussione sopra uno o su molti dei progetti di legge che sono presentati assieme e che si riferiscono ad interessi diversi, si verrà allo squittinio segreto sopra caduno di quelli su cui cadde la discussione. »

Si potrebbe dunque adottare questo temperamento, cioè mettere ai voti volta per volta se si debba passare allo squittinio segreto. Noi otterremmo così di risparmiar molto tempo, poichè, se in alcune parti ci trovassimo d'accordo, non sarebbe necessario lo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che lo squittinio segreto, a termine del regolamento, pare sia sempre di rigore quando si tratta di votare una legge: pure consulterò la Camera a questo riguardo.

(La Camera delibera che si passi allo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti	114
Maggiorità	58
Voti favorevoli	108
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. I motivi che si sono adottati per dimandare la votazione separata si condurrebbero a concludere che le varie materie le quali sono contemplate in questa legge complessiva debbono essere divise in varie leggi. La materia attuale è affatto separata, non ha niente di comune con quella che forma l'oggetto degli articoli successivi; essi potrebbero dar luogo a lunghe discussioni, ed intanto premerrebbe che l'articolo primo (siccome è stato votato dalla Camera) passasse definitivamente in legge. Se la Camera adotta questa deliberazione, il signor guardasigilli sarebbe autorizzato a promuoverne la sanzione per parte degli altri poteri dello Stato.

Propongo conseguentemente che questo articolo faccia il soggetto di una legge speciale e che si proceda nello stesso modo per gli articoli successivi.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non si oppone.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia avendo detto che il Ministero non si oppone, io domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Allora la metto ai voti.

(È adottata.)

Do ora lettura degli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale:

« L'usufrutto che, secondo l'articolo 224 del Codice civile, spetta al padre sovra i beni del figlio costituito sotto la sua potestà cessa giunto che egli sia all'età d'anni 25 compiuti.

« Trattandosi però di un usufrutto che al promulgarsi della presente legge si trovi in corso, salvo il caso di matrimonio, come all'articolo seguente, sarà conservato al padre per la sola metà del termine pel quale, secondo il citato articolo 224, dovrebbe durare ancora.

« Art. 3. La patria potestà, oltre ai casi stabiliti nell'articolo 237, cesserà anche pel matrimonio del figlio di famiglia, purchè si faccia di consenso di quello alla cui potestà è soggetto.

« Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso, la patria potestà continuerà sino all'età d'anni 25 compiti per i maschi, e d'anni 21 compiti per le femmine, ferme nel resto le disposizioni pel caso di matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori. »

La Commissione ha ridotto questi due articoli in un solo, così concepito:

« La patria potestà cessa quando il figlio giunge alla maggioranza. »

BON-COMPAGNI. Sostengo il sistema del Ministero, che cioè la patria potestà debba continuare sino ai 25 anni compiuti, contro quello della Commissione, che la fa cessare alla maggioranza.

Non crederei senza pericolo di far cessare il freno della patria autorità negli anni che corrono dal vigesimo primo al vigesimoquinto, nei quali bollono le passioni, nei quali è perciò necessario un freno all'impeto giovanile.

Infatti le statistiche criminali ci fanno fede che in quella età sogliono commettersi molti delitti e principalmente quelli che procedono da impeto di passione.

Il Codice civile francese, consentaneo alle legislazioni che si erano succedute dal 1789 in poi, stabilì la maggioranza all'anno 21. Stabili eziandio che in quell'età dovessero cessare gli effetti della patria autorità. Io credo dover notare in quella disposizione un effetto di quello spirito di reazione contro il principio dell'autorità, del quale, prima della rivoluzione, si esagerarono sicuramente oltre misura gli effetti, e che indusse, come suole, gli uomini ad esagerare gli effetti del principio contrario.

Un grande pubblicista francese, Montesquieu, disse che quanto i popoli sono più liberi, tanto è necessario che sia più forte la patria potestà, siccome quella che è più atta a mantenere gli uomini nella virtù, che i Governi assoluti possono più facilmente far senza di questo freno, perchè ai Governi assoluti preme assai meno la virtù dei cittadini.

L'autorità paterna è la sola che sia fondata nella natura, è la sola che non abbia nulla d'artificiale, è la sola che portò con sé il suo rimedio in quei sentimenti che la Provvidenza benefica ha impresso nelle famiglie, che ha scolpito a caratteri indelebili nei cuori dei genitori e della loro prole.

Le leggi di quasi tutti i popoli conobbero che prima dell'età di 24 anni non potevasi all'uomo lasciare intera la sua libertà; le leggi romane fissavano ai 24 anni la maggiore età; il Codice austriaco, il quale mi permetto in questa occasione di citare (quantunque non voglia professarmi amico delle istituzioni dell'Austria), la fissò pure all'età di 24 anni, e questa autorità è di tanto maggior momento, in quanto il Governo provvisorio che prima l'aveva ridotta ai 21 anni, richiamò poi le disposizioni del Codice austriaco. Io sicuramente non vorrei proporre che fra noi si prolungasse il termine della maggiore età, perchè la minore di 21 anni è già passata nei nostri costumi, perchè la condizione di un minore, il quale debba dipendere dal suo tutore, non è sicuramente la stessa di quella di un figlio di famiglia il quale debba dipendere dal suo padre. Non vi sono le stesse ragioni di natura, non vi è la stessa affezione scolpita nel cuore del tutore e del minore che vi è nel cuore del padre e del figlio. Ma credo che non sarebbe senza pericolo la transazione della patria potestà, esagerata sicuramente, che il nostro Codice ereditò, modificandolo dal diritto romano, a quella che si volesse far cessare alla minore età consueta.

FARINA. Entrando in questa questione io credo opportuno prima di tutto di distinguere quello che concerne la patria potestà dall'applicazione necessaria che si vuol farne al diritto di usufrutto. La patria potestà in sé stessa non consiste che in un diritto di tutela verso la persona soggetta: l'unione ad essa del diritto di usufrutto è un'unione che non vi è naturalmente legata, ed è esclusa da moltissimi dei Codici moderni, ed appunto da quello stesso Codice austriaco che andava ora citando l'onorevole preopinante, e che lungi di attribuire diritto di usufrutto di durata più lunga di quella contemplata nel progetto della Commissione, non ne attribuisce al padre alcuno, nemmeno nel primo anno della

nascita. Posta questa distinzione, io non vedrei motivo per prolungare fino ai 25 anni il diritto di usufrutto a favore del padre.

BON-COMPAGNI. Domando la parola.

FARINA. Troverei necessario però di inserire nella legge un'espressa dichiarazione, che il diritto di usufrutto cessa col cessare della minore età, appunto per dimostrare che non si vuole seguire la massima adottata da moltissimi pubblicisti, e sancita in un gran numero di Codici moderni, per la quale è fatto cessare totalmente il diritto di usufrutto, sebbene sia mantenuto il diritto di patria potestà sino alla maggiore età, come è naturale.

Troverei quindi che le espressioni della Commissione non sarebbero corrispondenti allo stato attuale della scienza filosofico-legislativa, la quale ha distinto il diritto di proteggere e tutelare figli, tanto conforme al voto della natura, da quello di dover percepire un vantaggio ed un lucro sui beni dei medesimi. Coordinando quindi meglio ogni cosa, mi parrebbe che all'articolo 2 si dovrebbe aggiungere quanto concerne il diritto di usufrutto accordato al padre, e coordinarlo e metterlo in armonia colle disposizioni che si riferiscono alla madre, e con varie altre disposizioni di legge, che mi riservo d'indicare più tardi, quando verrà la più precisa formulazione dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato, se intende di fare qualche emendamento, di volerlo scrivere ed inviare al banco della Presidenza.

BON-COMPAGNI. Io mi era opposto all'articolo 2 della Commissione, in quanto che la sua disposizione farebbe cessare l'effetto della patria potestà sulla persona dei figli.

In quanto a ciò che riguarda l'usufrutto io non avrei nessuna difficoltà di unirmi all'osservazione fatta dall'avvocato Farina; forse l'articolo potrebbe concepirsi in questa guisa, dichiarando cioè che la patria potestà sulla persona dei figli cesserà compiuta che essi abbiano l'età d'anni 25, onde l'altra disposizione relativa all'usufrutto ed agli altri effetti della patria potestà potrebbe lasciarsi come si trova nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ripeto al signor deputato Bon-Compagni quello che ho detto al signor deputato Farina, che cioè, se intende di proporre un emendamento, lo voglia scrivere.

Debbo far osservare alla Camera che in questo momento non siamo più in numero.

Si procederà intanto allo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di agricoltura e commercio.

Il risultato è come segue:

Votanti	110
Maggioranza	56

Il deputato Sussarello ottenne voti 40 — Cavour, 24 — Farina, 15 — Penco, 14 — Staglieno, 4 — Sulis, 2 — Depretis, 1 — Tecchio, 1 — Carbonazzi, 1 — Garassini, 1 — Turcotti, 1 — Baralis, 1 — Galli, 1 — Torelli, 1 — Asproni, 1 — Campana, 1 — Daziani, 1.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si deve ripetere la votazione. Quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono Sussarello 40, Cavour 24, Farina 15.

La Camera non essendo in numero, io proporrei che, mentre si fa l'appello nominale per istampare il nome degli assenti, si procedesse ad una seconda votazione per ischede, onde nominare il membro della Commissione d'agricoltura e commercio.

Molte voci. Non si può votare! Non siamo in numero!

PRESIDENTE. Procederemo adunque solamente all'appello nominale.

(Risultano mancanti all'appello i seguenti deputati):

Bes — Bona — Borella — Botta — Brofferio — Brunier — Cavalli Carlo — Caveri — Corbu — Correnti — Costa di Beauregard — Cuneo — Dabormida — D'Azeglio — Deblonay — Di Santa Rosa — Despine — Fer — Guillot — La Marmora — Mari — Melegari — Menabrea — Radice — Ravina — Rulfi — Roverizio — Sauli — Serpi — Simonetta — Sulis — Valerio Lorenzo — Valerio Gioachino.

A termini della decisione presa dalla Camera, il giorno di sabato dovendo essere dedicato alla relazione di petizioni, domani l'ordine del giorno consisterebbe in questa relazione.

FRASCHINI. Faccio osservare che in questa settimana si è certamente riferito un numero considerevole di petizioni;

avendo ora molte leggi da discutere, mi pare che si potrebbe continuare nella seduta di domani la discussione delle leggi che abbiamo preso a dibattere oggi.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole preopinante che l'ordine del giorno per il sabato essendo stato votato dalla Camera quando si trovava in numero, io non posso cambiarlo adesso che essa non l'è. Debbe perciò restare quello prestabilito.

La seduta è sciolta alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 6 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Domande d'urgenza — Relazione sul progetto di legge per l'applicazione di nuovi campioni metrici — Lettera di demissione del deputato Ceppi — Congedo al medesimo e ai deputati Berruti, Baino, Cavallini e Santa Rosa — Risultato della votazione per un componente della Commissione d'agricoltura e commercio — Lettura di due progetti di legge del ministro delle finanze per l'applicazione del sistema decimale allo spaccio delle polveri e dei tabacchi — Relazione ed approvazione dell'elezione del quinto collegio di Cagliari — Proposta del deputato Colla perchè i tribunali sospendano per tre giorni le loro sedute per le esequie del Re Carlo Alberto — Relazione di petizioni — Petizione 1591 per temuto mescolamento di vetriolo col sale nella formazione del pane — Petizione 1576 per la stazione generale della strada ferrata a Cambiano a preferenza di Pessione — Osservazioni dei deputati Cavour, Colla e Quaglia — Petizioni 1562 e 1461 di Satta Del Mestre per una strada ferrata in Sardegna — Osservazioni dei deputati Cavour e Cossu — Petizione 1567 del sacerdote Cirina di Sardegna — Osservazioni dei deputati Ravina, Demaria, Jacquemoud Antonio e Josti — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica — Invio al guardasigilli con disposizioni relative — Petizione 1526 per domanda di aumento di pensione alla vedova di un compromesso politico.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1629. Gilardino Bartolommeo ed altri sei flebotomi chiedono sia dichiarato libero l'esercizio dell'arte flebotomica.

1630. Mattis Andrea, di Mondovì, soldato nel corpo reale del genio, narrando d'aver salvato certo Bocca in procinto di annegare chiede un premio.

1631. Manca Felice chiede sieno rimesse in Sardegna in pieno vigore le antiche misure, o quanto meno le nuove siano rese perfette ed uniformi a quelle del Piemonte.

1632. Scarpi Paolo, operaio di Casale, chiede siano licenziate prontamente le classi suppletive del 1825, 1826 e 1827.

1633. Lorenzini Carlo ed altri sette consiglieri e possi-

denti di Pisano (provincia di Pallanza) narrando che quel parroco, sulla tema dell'incamerazione dei beni ecclesiastici, fece atterrare piante pel valore di lire 500, chiedono provvidenze.

1634. Mattei Zaverio, chiede che le spese della guerra siano fatte pagare, mediante multe, dai giornali che pubblicarono false notizie.

1635. David Israele, d'Acqui, chiede che si provveda onde gli Israeliti possano far ritorno a Gerusalemme per ristabilirvi il loro tempio e porre sul trono un discendente del re Davide.

1636. Giorgione Luigi, osservando che gli ebrei d'Acqui si arricchirono con mezzi illeciti, chiede s'accordi al popolo il permesso di saccheggiare il ghetto per tre ore.

1637. Amadio Attilio ed altri tre lombardi, già uffiziali, chiedono che, in vista della loro misera condizione, siano riammessi coi loro gradi nella milizia.